

DELEGA FISCALE/1

Dichiarazione infedele, la soglia innalzata a 150 mila euro

Monaldi-Bartelli a pag. 31

DELEGA FISCALE/1 Oggi in cdm la bozza di decreto sulle sanzioni penali tributarie

Evasione, innalzata la soglia Da 150 mila euro scatta la dichiarazione infedele

**DI MATTEO MONALDI
E CRISTINA BARTELLI**

Dichiarazione infedele con portata meno ampia. Tale reato sarà infatti punibile se le imposte evase ammontano ad oltre 150.000 euro e se l'imponibile sottratto a tassazione è superiore al 10% del dichiarato e comunque di importo superiore a 3.000.000 di euro. Ciò a differenza di quanto contemplato dalla norma attualmente in vigore dove è previsto che il contribuente può essere incriminato del reato di dichiarazione infedele qualora evada imposte per l'ammontare complessivo superiore a 50.000 euro e sottragga all'imposizione un imponibile almeno superiore al 10% di quello dichiarato o comunque di importo superiore a 2.000.000 di euro. Di contro, invece, sono inasprite le sanzioni per il reato di omessa dichiarazione il quale è sanzionato con la pena detentiva da un minimo di un anno e sei mesi fino a un massimo di quattro anni (attualmente

la pena prevista va da un minimo di un anno a un massimo di tre anni di reclusione). Sono queste le principali novità contenute nella bozza del decreto legislativo sulla riforma delle sanzioni penali tributarie che *ItaliaOggi* è in grado di anticipare e che sarà esaminato oggi dal consiglio dei ministri. È stata eliminata dunque la norma che a dicembre aveva bloccato l'iter del decreto legislativo che conteneva la riforma delle sanzioni tributarie in virtù di un asserito favoritismo nei confronti di Berlusconi. Dalla lettura del testo si riscontra dunque un generale innalzamento delle soglie di punibilità dei reati nonché un sostanziale aumento delle pene. Resteranno fuori dalla punibilità, dunque le evasioni per importi fino ai 150 mila euro. Nella bozza di decreto è stato inoltre dedicato un apposito articolo alla disciplina delle cause di non punibilità dei reati tributari. In particolare è prevista la non punibilità, tra l'altro, dei reati di dichiarazione infedele, di omessa dichiarazione, di

omessa versamento di Iva e ritenute nei casi in cui il contribuente estingua il suo debito fiscale prima della dichiarazione di inizio del dibattimento di primo grado. Non solo, è introdotta anche una novità in tema di valutazioni: una disposizione in tema di valutazioni che prevede che «non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che, singolarmente considerate, differiscono in misura inferiore al 10% da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie previste «per i reati di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, di dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione». Infine le amministrazioni potranno utilizzare per fini loro propri i beni sequestrati che non siano denaro. Il consiglio dei ministri oggi esaminerà inoltre altri decreti attuativi della delega fiscale. In particolare arriveranno sul tavolo dei ministri per il via libera tra gli altri: il provvedimento sui giochi, quello sul reddito d'impresa e il decreto sul fondo taglia-tasse.



Le novità, le modifiche, le sostituzioni e le abrogazioni al dlgs 74/2000

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici art. 3	sostituzione	La fattispecie penale di dichiarazione fraudolenta mediante artifici si configura, dalla nuova formulazione dell'art. 3, nei casi di evasione d'imposta realizzati mediante operazioni simulate (oggettive o soggettive) o attraverso l'utilizzazione di documenti falsi o altri mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'amministrazione. Diverse sono anche le soglie di punibilità di tale reato che ricorrono qualora, congiuntamente (i) l'imposta evasa sia superiore a 30.000 euro e (ii) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti a tassazione sia superiore al 5% di quelli dichiarati o comunque superiore a 1.500.000 euro, ovvero qualora l'ammontare dei crediti o ritenute fittizie utilizzati a scomputo dell'imposta sia superiore al 5% dell'imposta dovuta o comunque di importo superiore a 30.000 euro. È invece confermata la pena detentiva da un minimo di un anno e sei mesi a un massimo di sei anni
Dichiarazione infedele art. 4	modifica	Innalzamento delle soglie di punibilità: il reato di dichiarazione infedele si configura qualora congiuntamente l'imposta evasa è superiore a 150.000 euro e l'ammontare complessivo degli elementi sottratti all'imposizione è comunque superiore a 3.000.000 di euro
Omessa dichiarazione art. 5	modifica	Innalzamento della pena detentiva: reclusione prevista da un minimo di un anno e sei mesi a un massimo di quattro anni
	modifica	Innalzamento soglia punibilità a 50.000 euro
	novità	Introduzione del reato di omessa dichiarazione anche con riferimento alla dichiarazione del sostituto d'imposta, qualora le ritenute non versate sono di ammontare superiore a 50.000 euro. Pena prevista da un minimo di un anno a un massimo di tre anni di reclusione
Rilevazione nelle scritture contabili e nel bilancio art. 7	abrogato	
Occultamento o distruzione di documenti contabili art. 10	modifica	Innalzamento della pena: reclusione prevista da un minimo di un anno e sei mesi a un massimo di sei anni
Omesso versamento di ritenute certificate art. 10-bis	novità	Ampliamento della fattispecie penale anche al caso di omesso versamento di ritenute «dovute sulla base della stessa dichiarazione»
	modifica	innalzamento della soglia di punibilità a 150.000 euro
Omesso versamento Iva art. 10-ter	sostituzione	Reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, l'Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale per un ammontare superiore a 150.000 euro per ciascun periodo d'imposta.
Indebita compensazione art. 10-quater	sostituzione	«È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a 50 mila euro. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro
Causa di non punibilità. Pagamento del debito tributario art. 13	sostituzione	Per i reati di omesso versamento Iva, omesso versamento di ritenute e di indebita compensazione non sono puniti se il contribuente corrisponde quanto dovuto prima dell'apertura del dibattimento anche a seguito delle procedure conciliative, di adesione o ricorrendo al ravvedimento. Per i reati di omessa e infedele dichiarazione la non punibilità scatta se il contribuente corrisponde quanto dovuto oltre ai casi visti in precedenza anche a seguito della presentazione omessa entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo. Inoltre le nuove disposizioni sono applicabili anche ai procedimenti penali pendenti alla data di entrata in vigore della norma
Cause di non punibilità a seguito di accesso al regime di adempimento degli oneri documentali art. 13-bis	novità	È esclusa la punibilità per dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici e per infedele dichiarazione per i soggetti che abbiano aderito agli oneri documentali in materia di Transfer Pricing
Circostanze art. 13-ter	novità	Riduzione delle pene per i reati tributari fino alla metà e la non applicabilità delle pene accessorie se si ricorre a procedure conciliative